**DOMANDA PROT. N. \_\_\_\_\_ POSIZIONE GRADUATORIA \_\_\_\_\_\_\_ BANDO ANNO \_\_\_\_\_\_\_**

**CUP N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**COR N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**(CAPO V e VI Art. 15 D.P. REG. 086/18)**

**ARTICOLO 15 PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per realizzazione dell’iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell’incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell’iniziativa e per presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.
2. La rendicontazione è presentata al CATT FVG esclusivamente mediante PEC all’indirizzo [cattfvgfondotour2018@legalmail.it](mailto:cattfvgfondotour2018@legalmail.it). Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data e l’ora di ricezione della PEC ai sensi dell’articolo 10, comma 7.
3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal CATT FVG entro il limite massimo di sei mesi o di dodici mesi nel caso delle iniziative di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).
4. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di proroga, ovvero di presentazione dell’istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell’Ufficio competente della realizzazione dell’iniziativa in relazione obiettivi indicati nella domanda di contributo.
5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le motivazioni e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione della documentazione.
6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il CATT FVG procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

**ARTICOLO 16 MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l’inammissibilità delle spese medesime.

2. **Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:**

a) la relazione illustrativa dell’attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;

b) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all’ottenimento dell’incentivo ***(la presente fattura è stata utilizzata per l’ottenimento dei contributi di cui alla LR 21/2016 Art. 59 – CATT FVG SRL)***, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. In presenza di FATTURA ELETTRONICA: fattura elettronica in formato xml corredata dalla fattura di cortesia;

c) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, qualora l’impresa abbia optato per il regime di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 651/2014.

1. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
2. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione asseverata in lingua italiana. Il CATT FVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera b).
3. Le spese ammissibili a incentivazione sono al netto dell’IVA.
4. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l’inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato all’impresa. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.
5. Il beneficiario convalida l’avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
   1. copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
   2. copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
   3. per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull’originale del documento.
6. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l’avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.
7. Il CATT FVG valuta l’ammissibilità di pagamenti singoli cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l’impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare modo certo e inequivocabile l’avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.
8. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
9. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.
10. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.
11. Il CATT FVG procede alla revoca dell’incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l’alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell’iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l’iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell’articolo 17, comma 2.

**ARTICOLO 17 VARIAZIONE DELL’INIZIATIVA IN CORSO DI REALIZZAZIONE**

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all’esecuzione dell’iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.
2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al CATT FVG per l’approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l’aumento del contributo complessivamente concesso.

**CAPO VI - LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

**ARTICOLO 18 LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO**

1. Il CATT FVG procede all’istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell’iniziativa ai sensi degli articoli 16 e 17, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell’incentivo. Il responsabile dell’istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.
3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all’importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.
4. **Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all’importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.**
5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell’articolo 17 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.
6. **I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all’articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell’opera.**
7. Ai sensi dell’articolo 60 comma 4, della legge regionale 21/2016, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 90 percento dell’importo concesso, limitatamente all’esecuzione di opere, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell’articolo 39 comma 2, della legge regionale 7/2000.
8. Il CATT FVG dispone l’erogazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il CATT FVG procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

**ARTICOLO 19 SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. L’erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

**ARTICOLO 20 ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE**

1. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
3. la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
4. la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell’iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all’articolo 15, comma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il CATT FVG operi ai sensi dell’articolo 15, comma 6;
5. l’ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all’articolo 5;
6. l’ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all’importo ammesso a contributo;
7. sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
8. nel caso di cui all’articolo 17 comma 13,
9. nel caso di cui all’articolo 23, comma 8.
10. Il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, non provveda alla regolarizzazione e restituzione dell’aiuto illegale e incompatibile entro il termine perentorio di 60 giorni assegnato dal CATT FVG,
11. L’Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l’avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
12. L’Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell’iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l’avvio del procedimento di revoca.
13. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell’articolo 18, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall’articolo 49 della legge regionale 7/2000.

**ART. 21 TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE**

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all’articolo 12 comunica al soggetto interessato i termini massimi:
   1. per la formazione della graduatoria e la concessione dell’incentivo;
   2. per la conclusione dell’iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
   3. per l’erogazione dell’incentivo a seguito della presentazione della rendicontazione.
2. Il termine per la concessione dell’incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione dell’istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.
3. Il termine per l’erogazione dell’incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.
4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell’incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all’articolo 14, fino a quando non si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 14, comma 4.
5. I termini per la concessione e l’erogazione dell’incentivo sono sospesi nei casi previsti dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000.

**CAPO VII - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI**

**Art. 22 Obblighi dei beneficiari**

**1.** I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:

a) avviare l’iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;

b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all’articolo 2 fino alla data di presentazione della rendicontazione;

c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all’articolo 23;

d) mantenere attiva la sede legale o l’unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi;

e) consentire ispezioni e controlli;

f) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

**2.** Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all’articolo 12.

**Art. 23 Vincolo di destinazione**

**1.** Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24:

a) nel caso di beni mobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

**2.** Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, costituisce violazione dei vincoli di cui al presente articolo, in particolare:

a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà, del possesso, o della detenzione dei beni ammessi a contributo;

b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all’iniziativa oggetto di contributo;

c) l’affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all’iniziativa oggetto di contributo.

**3.** In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del CATT FVG, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

**4.** Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

**5.** In caso di inosservanza dell’obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, il CATT FVG procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

**6.** Prima di disporre l’ispezione o il controllo previsto dal comma 5, il CATT FVG ha facoltà di sollecitare l’invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

**7.** La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale gli stessi non sono stati rispettati.

**8.** La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

**Art. 24 Variazioni soggettive dei beneficiari**

**1.** Ai sensi dell’articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di

incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’incentivo in capo al beneficiario originario;

c) prosegua l’attività dell’impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l’occupazione dei lavoratori già impiegati nell’impresa originariamente beneficiaria;

e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all’articolo 23 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo all’impresa originariamente beneficiaria.

**2.** Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall’articolo 22, l’impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del CATT FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell’atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente: a) gli estremi dell’atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;

b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell’esercizio dell’impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;

d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione dei lavoratori già impiegati nell’impresa originariamente beneficiaria.

**3.** Il provvedimento del CATT FVG conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

**4.** Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l’impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il CATT FVG avvia nuovamente l’iter istruttorio.

**5.** La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 2.

**6.** Nei casi di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

**Art. 25 Ispezioni e controlli**

1. Ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000 l’Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

**CATT FVG S.R.L.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Luogo e data Firma per presa visione**